



24424-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 1102/2021
DONATELLA FERRANTI		UP - 08/06/2021
EUGENIA SERRAO	- Relatore -	R.G.N. 11078/2020
ALESSANDRO RANALDI		Motivazione Semplificata
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Sassari il 4/12/2018 nei confronti di (omissis) per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.b), comma 2-bis e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in (omissis)

2. (omissis); propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge in quanto il tasso alcolemico è stato misurato con un macchinario le cui revisioni erano avvenute con ritardo rispetto al regolamento dettato con d.m. 22 maggio 1990, n.196, che prescrive che le verifiche debbano effettuarsi ogni anno.

Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.159 cod. pen. per avere la Corte erroneamente escluso il decorso del termine di prescrizione includendovi un periodo di sospensione sul presupposto che all'udienza del 10 luglio 2018 il difensore avesse chiesto un rinvio, sebbene il rinvio fosse stato determinato dal mancato deposito di un documento richiesto alla Polizia stradale; soggiunge che l'udienza del 10 luglio 2018 era deputata esclusivamente all'acquisizione di documenti mentre l'udienza successiva era stata fissata sia per l'acquisizione di documenti che per la discussione, senza dunque alcuna alterazione della cadenza procedurale conseguente al precedente rinvio.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4.1. L'assunto di partenza, secondo il quale è onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, è pienamente condivisibile e trova riscontro nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n.38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901). Nel caso concreto, tuttavia, la censura è inconferente.

4.2. I giudici di merito hanno correttamente escluso la violazione della prescrizione del disciplinare tecnico che, in applicazione della previsione dell'art.379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) indica i tempi e le modalità di verifica periodica degli etilometri. Si tratta, in particolare, dell'art.3 del decreto

Ministero dei Trasporti n.196 del 22 maggio 1990, secondo il quale «I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità». La giurisprudenza più recente ha ritenuto che spettasse all'organo della pubblica accusa, nell'ambito della prova della corretta misurazione del tasso alcolemico mediante etilometro, dimostrare la regolarità delle verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati. Ed in tal senso si sono orientati i giudici di merito nel caso concreto, avendo messo in evidenza che dal libretto metrologico prodotto in giudizio fosse emersa la prova che l'etilometro era stato sottoposto a verifica, con esito positivo, in data 12 novembre 2013, ossia meno di un anno prima dell'accertamento del reato. La deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, risulta estranea ad ogni previsione normativa ed alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria.

4.3. I giudici di merito hanno accertato, con motivazione ineccepibile, che tale prova è stata fornita; la Corte di Appello ha, infatti, precisato che dato dirimente a tal fine dovesse considerarsi la data della verifica eseguita dall'organo competente (Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo, c.d. CSRPAD) nell'ultima data precedente l'accertamento del reato, avvenuta il 12 novembre 2013 con esito positivo e, per tale motivo, idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che dalla lettura del verbale dell'udienza del 10 luglio 2018, consentita al Collegio in ragione del vizio dedotto, emerge la chiara indicazione che «la difesa chiede rinvio per i medesimi incombenti», cosicchè correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che tale rinvio determinasse la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art.161, comma 1 n.3 , cod. proc. pen.

Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità in tema di rinvio connesso ad esigenze istruttorie risulta, pertanto, inconferente.



6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in data 8 giugno 2021


Il Consigliere estensore

Eugenia Serrao



Il Presidente

Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

8 GIU. 2021

oggi _____



IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

